



## COMUNE DI BUTTAPIETRA

### Provincia di Verona

Piazza Roma 2 - CAP 37060  
C.F. 80025180235 – P.IVA 01361440231  
Tel. 045/6660383 – 6660002 – 6660477 Fax 6660485

Prot. n. 7257

COPIA

**Ordinanza Numero 25**  
**Del 14-07-10**

**Oggetto: PARCHI PUBBLICI (PARCO LIBERTA' DEI POPOLI E VIA SARCA).  
DISCIPLINA DEGLI ORARI E DIVIETO ACCESSO AI CANI E ANIMALI  
DOMESTICI NELLE AREE ATTREZZATE.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso che** vi sono state lamentate da parte dei residenti delle abitazioni prospicienti i parchi giochi pubblici in quanto, nelle ore notturne, vengono frequentati da persone adulte che disturbano la quiete pubblica e producono danni alle attrezzature;

**Considerato che** si rende necessario disciplinare l'orario di accesso alle aree;

**Premesso** altresì che in varie occasioni i cittadini hanno segnalato inconvenienti derivanti dalla presenza e circolazione di cani e altri animali domestici presso le aree attrezzate come "parco giochi" per bambini;

**Rilevato** che a causa della mancanza di senso civico ed incuria di taluni proprietari dei cani o delle persone che li accompagnano, tali aree verdi ubicate nelle varie zone del paese, vengono spesso insudiciate dalle deiezioni degli animali;

**Considerato** che tale situazione non solo reca disturbo e disagio alla cittadinanza nonché perdita di decoro per le aree verdi, ma rappresenta una possibile causa di diffusione di malattie conseguenti al contatto, anche accidentale, tra le persone ed in particolare i bambini che frequentano i campi-gioco, e le deiezioni canine;

**Ritenute** condivisibili le preoccupazioni manifestate dai cittadini e necessario intervenire al fine di prevenire i disagi di cui sopra;

**Individuato** quale rimedio efficace l'istituzione del divieto di accesso ai cani nelle aree pubbliche attrezzate a "parco giochi";

**Ritenuto** necessario rendere palese e meglio percettibile i divieti di cui sopra attraverso l'installazione, in ciascuna area individuata, di apposita tabella segnaletica;

**Visto** l'art. 50 e 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n°267;

**Vista** la Legge 21.11.1981 n°689;

**Richiamato** il Regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con delibera del C.C.n. 15 in data 08/04/2009;

**Richiamati** il D.Lgs. 267/2000, lo Statuto ed i Regolamenti comunali;

## **DISPONE**

- 1) l'orario di accesso al pubblico presso i parchi gioco comunali (PARCO LIBERTÀ DEI POPOLI E VIA SARCA) é il seguente:
  - orario estivo (ore legale) tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
  - orario invernale (ora solare) tutti i giorni dalle 08.00 alle 18.00;
- 2) le attrezzature installate nell'area giochi possono essere utilizzate da bambini e ragazzi al di sotto degli anni 12;
- 3) i bambini dovranno essere custoditi da almeno una persona maggiore di anni 16;
- 4) le attrezzature devono essere utilizzate correttamente;
- 5) dovrà essere rispettato il regolamento comunale di Polizia Urbana;
- 6) il Comune declina qualsiasi responsabilità per il mancato rispetto delle norme sopra indicate.
- 7) il divieto assoluto di accesso ai cani e animali domestici all'interno delle aree pubbliche attrezzate a "parco giochi";
- 8) di esentare dal rispetto della presente ordinanza i detentori di cani guida per ciechi e tutte le forze di pubblica sicurezza, qualora impieghino cani per la loro attività di repressione e prevenzione;
- 9) di rendere palese presso ogni area di cui al punto 7) il divieto di accesso ai cani e animali domestici.

## **AVVERTE**

che, in tutto il territorio comunale, e soprattutto nelle "aree verdi non attrezzate", i cani devono essere tenuti con solido e adeguato guinzaglio da persona capace di custodirli, ai sensi della normativa vigente.

## **AVVERTE, ALTRESÌ,**

- che la violazione del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00), per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00 (cinquanta/00).
- che la presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

## INOLTRE

tutti i cani di grossa taglia o di indole mordace, appartenenti alle razze indicate come pericolose dalla vigente normativa, devono essere muniti anche di idonea museruola.

*Il conduttore del cane ha l'obbligo asportare le deiezioni del proprio animale.*

La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Venezia ovvero al Presidente della Repubblica, in via alternativa e per i soli motivi di legittimità, entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

p. Il Responsabile dell'area Tecnica  
Settore Edilizia Pubblica  
Arch. Bottacini Marco